

LIBER AMICORUM
PER
PAOLO ZATTI

VOLUME SECONDO

ESTRATTO



JOVENE

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2023

ISBN 978-88-243-2818-0

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli

Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87

www.jovene.it info@jovene.it

Printed in Italy Stampato in Italia

INDICE

VOLUME PRIMO

<i>Presentazione</i>	p. XV
GIOVANNI IUDICA, <i>Paul-Anton Masstele</i>	» XVII

TEMI GENERALI E TEORIA DEL DIRITTO

FABIO ADDIS	
Norme e principi nel Trattato delle leggi di Jean Domat.....	» 3
ANGELO BARBA	
Frammenti dal più recente dibattito tedesco sul diritto privato.....	» 21
GIOVANNI FURGIUELE	
Riflessioni intorno al giurista e all'ordine giuridico	» 35
PAOLO GAGGERO	
Significanti del diritto dell'economia e interpretazione.....	» 45
MAURO GRONDONA	
La giurisprudenza e il problema della trasformazione ordinamentale: premesse per una discussione	» 59
MARIO LIBERTINI	
Come cambiano le università: dal "sistema" al "mercato". Nuove riflessioni sulla competizione fra università	» 71
FILIPPO NAPPI	
Dalla scienza delle norme alla prudenza del giudizio: un nuovo paradigma forma- tivo per il giurista italiano	» 85
ANDREA NERVI	
<i>Legis-latio</i> e <i>iuris-dictio</i> ; una storia infinita	» 99
MASSIMO PARADISO	
I. A. Il computer di Buridano	» 113
ELENA PARIOTTI	
Metafore della normatività giuridica e trasformazioni dei mondi vitali.....	» 123
ALESSANDRO SOMMA	
L'Unione europea non è un progetto incompleto e neppure riformabile: è un di- spositivo neoliberale di successo.....	» 133
GIUSEPPE VETTORI	
Eguaglianza e sostenibilità	» 151

GIUSEPPE ZACCARIA

Normatività giuridica e normatività algoritmica p. 159

DIRITTO CIVILE. CATEGORIE DELLA TRADIZIONE
E FRONTIERE DELL'INNOVAZIONE

LUIGI BALESTRA

Diritto dei contratti e crisi d'impresa: il caso del contratto a (s)favore di terzi..... » 177

MASSIMO BASILE

La compravendita immobiliare tramite persona interposta » 183

ROBERTO BOCCHINI

Il contratto di logistica tra gli artt. 1570-*bis* e 1677-*bis* c.c.: dal ricovero di Sassocorvaro all'attualità del nostro codice » 205

NICOLA BRUTTI

Risarcimento in forma specifica del danno non patrimoniale e *public apologies* » 225

CARMELITA CAMARDI

Diritto civile e nuovi valori costituzionali. Qualche suggestione da recenti riforme.... » 237

GRAZIA CECCHERINI

Tutela dell'ambiente e riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione..... » 251

MATTEO CEOLIN

Abbandono e rinuncia alla proprietà nel prisma della circolazione degli immobili » 265

GIOVANNI CINÀ

Il "disordine informativo" sulle piattaforme digitali e il ruolo della dignità nei modelli europeo e statunitense » 275

PAOLOEFISIO CORRIAS

Autoresponsabilità e contratto di assicurazione » 293

ALESSANDRO D'ADDA

Assetti attuali della tutela civile inibitoria: alcune riflessioni «sparse» » 305

ENRICO DEL PRATO

Sul quarto libro del codice civile » 325

MASSIMO FRANZONI

La responsabilità civile in un codice europeo? » 339

DANIELA M. FRENDI

Dal contatto sociale all'obbligazione contrattuale: la responsabilità del medico dipendente nei confronti del paziente della struttura..... » 349

MATILDE GIROLAMI

La scelta negoziale nella protezione degli adulti vulnerabili: spunti dalla recente riforma tedesca » 365

GREGORIO GITTI

L'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei contratti per l'impresa..... » 387

CARLO GRANELLI

Il tramonto dell'idea di un "codice europeo comune di diritto privato" » 401

MICHELE LOBUONO	
Le fidejussioni <i>omnibus</i> conformi allo schema ABI fra efficienza della tutela e protezione del mercato	» 409
ETTORE MARIA LOMBARDI	
Una riflessione privatistica sulla sicurezza cibernetica nel metaverso: tra ciber spazio e iperuranio, dove condurrà il “futuro prossimo venturo”?	» 419
EMANUELE LUCCHINI GUASTALLA	
Trasferimento di beni immobili in pagamento di debito usurario	» 437
MARCELLO MAGGIOLO	
Danno non patrimoniale, equità, risarcimento in forma specifica	» 445
ENRICO MINERVINI	
Le Sezioni Unite e la meritevolezza del contratto: note a prima lettura.....	» 451
PIER GIUSEPPE MONATERI	
Il “ <i>quantum</i> ” del danno morale, e il futuro del danno non patrimoniale a persona....	» 457
STEFANO PAGLIANTINI	
Irrazionalità del consumatore medio, pratiche aggressive e regole di tutela.....	» 467
GIOVANNI PASSAGNOLI	
Il garante-consumatore nel contratto autonomo di garanzia	» 479
ROBERTO PUCELLA	
Autodeterminazione, salute, danno: i dialoghi tra Maestro e Allievo	» 487
FRANCESCO RICCI	
I contratti di distribuzione automobilistica integrata nel d.l. n. 68/2022 (dalla l. n. 108/2022 alla l. n. 6/2023)	» 503
NICOLA RIZZO	
Persona, moneta, proprietà: causalità, presunzioni, danno	» 519
VINCENZO ROPPO	
L'ipotesi della nullità del contratto per contrarietà a diritti inviolabili.....	» 533
CLAUDIO SCOGNAMIGLIO	
I nuovi problemi della liquidazione del danno non patrimoniale.....	» 545
ANNA SCOTTI	
Proposta di direttiva “ <i>due diligence</i> ”: le incertezze del legislatore europeo sul rapporto tra gli obiettivi di sostenibilità dell'attività di impresa, il contratto e i codici di condotta.....	» 563
MAURO TESCARO	
Lo stato dell'arte del risarcimento punitivo	» 577
EMILIO TOSI	
Dati personali, patrimonializzazione e contratto nei mercati digitali tra GDPR e Codice del consumo	» 591
PATRIZIA ZIVIZ	
Il declino della perdita di <i>chances</i> di sopravvivenza	» 609
ANDREA ZOPPINI	
Autonomia privata e rischio ambientale (contributo allo studio del principio “chi inquina paga”).....	» 619

BIODIRITTO

MARCO AZZALINI	
La relazione tortuosa: intesa e conflitto nel rapporto di cura.....	» 633
LUCIA BUSATTA - CARLO CASONATO - SIMONE PENASA - MARTA TOMASI	
Le “maschere” della vulnerabilità nella cura della persona	» 651
FRANCESCO DONATO BUSNELLI	
Immagini vecchie e nuove della tutela della salute del minore	» 665
ELENA CADAMURO	
Aiuto medico a morire: riflessioni in chiave penalistica	» 679
DAMIANO CANALE	
L'aiuto medico a morire: oltre lo spettro del pendio scivoloso	» 693
STEFANO CANESTRARI	
In difesa della legge n. 219 del 2017 («Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»)*	» 705
GIOVANNI DI ROSA	
Interventi giudiziali e proposte di regolazione in materia di suicidio assistito	» 713
VINCENZO DURANTE	
Quando continuare a vivere diventa intollerabile	» 723
ENRICO ANTONIO EMILIOZZI	
La salute e l'autodeterminazione del paziente nella scelta sulla morte volontaria medicalmente assistita	» 739
ELENA FALLETTI	
Contrasti tra i sanitari e i genitori nel rapporto di cura dei figli minori: una sommaria ricostruzione comparatistica	» 755
MASSIMO FOGLIA	
Elogio della gentilezza (applicata al diritto della relazione di cura).....	» 769
FRANCESCA GIARDINA	
Essere per il diritto. Immagini della condizione umana.....	» 775
ANTONIO GORGONI	
Autodeterminazione, dignità e vita nel suicidio assistito e nell'eutanasia.....	» 791
LAURENCE KLESTA CHABAUD	
<i>Interruption volontaire de grossesse et Constitution: la démarche française</i>	» 813
ARTURO MANIACI	
Dalla relazione di cura alla cura della relazione. Il processo come giuoco e le ADR prese sul serio.....	» 823
GAIA MARSICO	
Accogliere una richiesta di “aiuto a morire” può restituire uno spazio di vita?	» 839
TIZIANA MONTECCHIARI	
Disposizione <i>post mortem</i> del proprio corpo a fini di studio e di ricerca. Riflessioni a margine della legge 10 febbraio 2020, n. 10.....	» 853
ENRICO MOSCATI	
I figli dell'eterologa: una storia senza fine. Il punto della situazione.....	» 865

LUCIANO ORSI	
Le cure palliative come icona di una medicina gentile.....	» 875
ELISABETTA PALERMO FABRIS	
Aiuto medico a morire e non punibilità per i professionisti sanitari.....	» 879
ERICA PALMERINI	
Nuove scelte tragiche nel biodiritto della pandemia.....	» 893
MARIASSUNTA PICCINNI	
Il mantello del diritto nelle cure palliative. Dal “palliativo” non dirimente al “ <i>pallium</i> ” che cura.....	» 905
DEBORA PROVOLO	
I confini della responsabilità penale del medico nel contesto delle c.d. “scelte tragiche”	» 925
MARCO RIZZUTI	
Vita e vitalità: dilemmi antichi e nuovi.....	» 939
DANIELE RODRIGUEZ - ANNA APRILE - PAOLO BENCIOLINI	
La relazione di fiducia nella legge 22 dicembre 2017, n. 219.....	» 947
SANDRO SPINSANTI	
L’etica al letto del malato: una presenza in diverse modalità.....	» 959
INES TESTONI	
Autodeterminazione e dignità. Il punto di vista della psicologia.....	» 971

VOLUME SECONDO

DIRITTO DELLE PERSONE

BENEDETTA AGOSTINELLI	
Minori in rete: l’illusione del consenso e l’equivoco della <i>privacy</i>	» 983
FRANCESCA BARTOLINI	
Transessualismo, persona e famiglia.....	» 1001
ANDREA BELVEDERE	
Paolo Zatti giurista analitico	» 1013
ALBERTO MARIA BENEDETTI	
«Fiduciario» (nelle DAT) e «esecutore» (testamentario): affinità, differenze, integrazioni.....	» 1021
GIOVANNA CAPILLI	
Età del consenso digitale del minore alla luce del GDPR.....	» 1031
GABRIELE CARAPEZZA FIGLIA	
<i>Guarda de becho</i> e sostegno di fatto. Per un adeguamento interpretativo delle misure di protezione delle persone vulnerabili.....	» 1047
GIUSEPPE CARRARO	
Persona giuridica, società, libertà fondamentali	» 1061

MICHELA CAVALLARO	
Terzo settore: molteplicità di statuti della soggettività e ricadute applicative.....	» 1075
PAOLO CENDON	
L'uomo che voleva punire se stesso	» 1087
MARTA CENINI	
La c.d. legge “dopo di noi”: l'utilizzo degli strumenti fiduciari e di destinazione per la tutela dei soggetti fragili	» 1091
GIOVANNI DE CRISTOFARO	
Il diritto del minore capace di discernimento di esprimere le sue opinioni e il c.d. ascolto fra c.p.c. riformato, convenzioni internazionali e diritto UE.....	» 1099
MARIA VITA DE GIORGI	
Memorie di una Garante del contribuente.....	» 1121
MAURIZIO DI MASI	
Diritto sportivo e bilanciamenti dei diritti fondamentali. Alcune questioni attuali	» 1127
CHIARA FAVILLI	
L'anonimato materno e i limiti della tutela procedimentale dei diritti fondamentali.....	» 1143
GIAMPAOLO FREZZA	
“Diritti di stato della persona”, trascrizione della domanda di revocazione <i>ex art.</i> 2652, comma 1, n. 9- <i>bis</i> e inapplicabilità della relativa disciplina	» 1159
ARIANNA FUSARO	
Il contratto della persona vulnerabile nella prospettiva dei rimedi	» 1169
CARLOS ANTONIO AGURTO GONZÁLES E SONIA LIDIA QUEQUEJANA MAMANI	
<i>Derecho a la identidad personal: desarrollo y distinción con los derechos del ser humano</i>	» 1193
CLAUDIA IRTI	
La persona anziana: sulla rilevanza giuridica della nozione.....	» 1215
GIOVANNI MARINI	
Intersezionalità: un esercizio di realismo giuridico.....	» 1225
MARISARIA MAUGERI	
Intersezionalità e diritto dei contratti.....	» 1245
ARNALDO MORACE PINELLI	
Curatore speciale e autodeterminazione del minore d'età.....	» 1251
TERESA PASQUINO	
La dignità tra <i>ethos</i> e <i>nomos</i> nel “diritto gentile” di Paolo Zatti	» 1261
FABRIZIO PIRAINO	
L'applicazione diretta dei diritti inviolabili	» 1277
PIETRO RESCIGNO	
L'atto patrimoniale della persona vulnerabile	» 1295
ANNARITA RICCI	
Sistemi reputazionali e libertà del consenso al trattamento dei dati personali.....	» 1297

UMBERTO ROMA	
Accettazione tacita di eredità dell'amministratore di sostegno per il beneficiario incapace?	» 1311
LILIANA ROSSI CARLEO	
I diritti fondamentali dei consumatori tra specificità e complementarietà	» 1321
ROBERTO SENIGAGLIA	
Spunti critici sulla capacità contrattuale del minore.....	» 1331
MICHELE TAMPONI	
Gli enti religiosi nel codice del terzo settore	» 1345
MANUELA TOLA	
Pagamenti digitali e fragilità della persona	» 1359
ANGELO VENCHIARUTTI	
La Convenzione di New York e l'esercizio della capacità legale da parte delle persone con disabilità.....	» 1371
ALBERTO VENTURELLI	
Autodeterminazione e divieto dei trattamenti di conversione	» 1381
FILIPPO VIGLIONE	
Mai più incapaci. Suggestioni spagnole per un nuovo diritto della disabilità	» 1401

DIRITTO DI FAMIGLIA

ENRICO AL MUREDEN	
La funzione compensativa dell'assegno divorzile e la valenza dell'apporto «extra-matrimoniale».....	» 1419
GUIDO ALPA	
La famiglia nell'età postmoderna. Nuove regole, nuove questioni.....	» 1429
GIUSEPPE AMADIO	
Lo scioglimento della convivenza	» 1447
ANTONINA ASTONE	
Il divieto di trascrizione degli atti di nascita dei bambini nati da maternità surrogata	» 1463
FEDERICO AZZARRI	
Rettificazione di sesso e scioglimento imposto dell'unione civile: un'occasione mancata per la Consulta	» 1475
VALERIO BRIZZOLARI	
La famiglia "sovraindebitata"	» 1487
LORENZA BULLO	
Diritto di famiglia, riforme e funzione notarile	» 1505
ENRICO CAMILLERI	
Il nuovo rito delle relazioni familiari, il prisma dell'effettività e i formanti del diritto di famiglia: verso un ordine possibile	» 1529
LISIA CAROTA	
Omogenitorialità e tutela del rapporto con il genitore d'intenzione.....	» 1545

BIANCA CHECCHINI	
Famiglie omoaffettive: dichiarazione di nascita e adozione in casi particolari, un approfondimento	» 1563
MADDALENA CINQUE	
Interferenze tra coniugio e convivenza di fatto	» 1579
ALESSANDRA CORDIANO	
Note in tema di violenze domestiche e di genere nel nuovo processo di famiglia....	» 1597
FRANCESCA CRISTIANI	
I trasferimenti immobiliari tra coniugi nella negoziazione assistita tra forma e sostanza	» 1613
MATTEO DELLACASA	
Una riflessione sulla gestazione per altri: tra accordo e stato	» 1627
VALENTINA DI GREGORIO	
La mediazione familiare nel nuovo processo di famiglia.....	» 1647
GILDA FERRANDO	
Lo stato di figlio nel prisma dell'interesse del minore.....	» 1663
PAOLO GALLO	
Assegni di separazione e divorzio e venir meno dell'arricchimento.....	» 1677
ATTILIO GORASSINI	
Gli adulti adulterati e la fame di "famiglia". Il nuovo cannibalismo dell'antropocene ...	» 1691
GIOVANNI IORIO	
Appunti per una riforma delle adozioni in Italia	» 1703
LEONARDO LENTI	
Rileggendo, 40 anni dopo, i rapporti fra i coniugi e la separazione personale di Paolo Zatti.....	» 1717
MANUELA MANTOVANI	
Sullo <i>status</i> dei bambini nati da gestazione per altri all'estero. <i>Nilhil novi?</i> Riflessioni a margine di Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162.....	» 1727
MARIA ROSARIA MARELLA	
Fra modernizzazione e tradizione: l'ingresso della responsabilità civile nelle relazioni familiari.....	» 1753
FRANCESCA NADDEO	
Crisi coniugale ed accordi preventivi.....	» 1773
SALVATORE PATTI	
Norme in tema di «violenza domestica o di genere». Prime osservazioni	» 1789
ENRICO QUADRI	
Il principio contributivo tra fisiologia e patologia della vita familiare	» 1795
SILVIO RIONDATO	
"Persona comunque convivente" e legalità penale, nell'album di "famiglia" del delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.).....	» 1809
FILIPPO ROMEO	
Fenomeni migratori, tutela del minore e diritto all'unità familiare	» 1825

UGO SALANITRO	
Riflessioni sistematiche su una proposta di riforma della disciplina dell'assegno divorzile.....	» 1839
FRANCESCO SANGERMANO	
Famiglia e giuridicità. Da isola lambita dal mare del diritto a “fonte” ispiratrice della norma giuridica.....	» 1849
MICHELE SESTA	
Persona del minore e rapporti di coppia nella riforma dei processi familiari	» 1857
ARIANNA THIENE	
Dalla parte delle famiglie per un diritto minorile gentile	» 1867
STEFANO TROIANO	
Il diritto allo stato di figlio e il problema della sua effettività	» 1885

PAOLO GALLO

ASSEGNI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO E VENIR MENO DELL'ARRICCHIMENTO

SOMMARIO: 1. Il problema. – 2. Il venir meno dell'arricchimento. – 3. Indebito e pubblica amministrazione. – 4. Indebito previdenziale. – 5. Gli alimenti. – 6. Il reddito di cittadinanza. – 7. Alimenti e mantenimento. – 8. Il mantenimento dei figli. – 9. Il mantenimento del coniuge. – 10. L'assegno di divorzio. – 11. Il punto delle Sezioni Unite.

1. *Il problema*

Le Sezioni Unite¹ sono intervenute in merito ad un problema di grande rilevanza pratica, cercando di riportare ad unità una giurisprudenza piuttosto articolata in tema di ripetibilità delle prestazioni alimentari ed in senso lato di mantenimento. Ci si domanda infatti se le prestazioni alimentari non dovute o devolute in eccesso rispetto al bisogno siano suscettibili di restituzione o meno. Da un lato è possibile richiamare la natura alimentare ed in senso lato assistenziale delle prestazioni in oggetto, il che sembrerebbe deporre nel senso dell'irripetibilità, dall'altro lato è però possibile considerare come si tratti di prestazioni che in alcuni casi possono essere ben eccedenti rispetto al bisogno alimentare in senso stretto, come per esempio in materia di assegno di separazione, divorzio e così via, con la conseguente necessità di non fare di ogni erba un fascio, ma piuttosto di distinguere a seconda della natura della prestazione in oggetto, nonché della sua entità.

Nel caso in questione si trattava di un marito che aveva chiesto la restituzione delle somme devolute alla moglie in esecuzione dei provvedimenti provvisori adottati in sede di procedimento ex art. 710 cod. proc. civ. poi successivamente riformati; la Corte territoriale disponeva la suddetta restituzione, tenuto conto del loro carattere indebito. In esito ad un successivo ricorso in Cassazione, la questione per la sua indubbia importanza veniva deferita alle Sezioni Unite, le quali hanno reso la decisione sopra indicata.

Si tratta di una questione indubbiamente complessa, dato che da un lato se si tratta di somme non dovute in base ai principi generali dovrebbero essere restituite (art. 2033 cod. civ.); dall'altro lato occorre però considerare anche la natura in senso lato alimentare delle prestazioni in questione, nonché il fatto che, specie nel caso in cui si tratti di somme di piccola entità, molto spesso sono già state consumate, con la conseguenza che un'eventuale restituzione potrebbe non essere concretamente praticabile, specie dopo il decorso di un lungo lasso di tempo.

La questione deve comunque essere affrontata per gradi, tenendo conto dei principi generali che presiedono la materia delle restituzioni, nonché le varie tipologie di prestazioni che possono assumere rilievo in questa sede, alimentari di mantenimento e così via.

¹ CASS., sez. un., 8 novembre 2022, n. 32914.

2. *Il venir meno dell'arricchimento*

In materia di arricchimento senza causa e più in generale di rimedi restitutori un problema generale che occorre porsi è cosa succeda nel caso in cui l'arricchimento inizialmente presente svanisca in tutto o in parte in un momento successivo; nei casi di questo genere ai fini della determinazione dell'obbligazione restitutoria nell'*an* e nel *quantum* occorre in altre parole far riferimento all'arricchimento originario o a quello che residua al tempo della domanda²?

In realtà non è possibile dare una risposta unitaria, tenuto conto del fatto che già nel diritto romano si contrapponevano due logiche piuttosto diverse³; da un lato quella della *condictio*, con riferimento alla quale quello che contava era l'arricchimento iniziale, o meglio ancora la *datio* o la prestazione indebita, la quale doveva essere restituita a prescindere dalle vicende successive del bene; se cioè l'indebitato consisteva nel pagamento non dovuto di una somma di denaro, doveva essere restituito il *tantundem*, quand'anche il denaro fosse stato rubato, fosse andato perso o ancora fosse stato consumato per acquistare generi alimentari e così via. Del tutto diversa era la logica dell'*actio de in rem verso*, la quale costituisce il primo nucleo della moderna azione di arricchimento, con riferimento alla quale quello che contava era l'arricchimento effettivamente conseguito; come è ben noto, l'*actio de in rem verso* si è sviluppata con riferimento agli acquisti del *pater familias*; se un figlio o uno schiavo privo della capacità giuridica acquistava un cespite patrimoniale, in conformità ai principi romani, il bene veniva acquisito dal *pater familias*, il quale non era però anche obbligato in virtù dell'atto negoziale posto in essere dal sottoposto; in queste condizioni l'*actio de in rem verso* costituiva una risposta di carattere equitativo, in virtù della quale il *pater familias* rispondeva non per l'intero, ma nei limiti dell'effettivo arricchimento; se per esempio un figlio o uno schiavo acquistava al mercato un cavallo, il quale moriva dopo poco tempo, il padre non era tenuto a devolvere l'intero corrispettivo, ma esclusivamente una somma di denaro rapportata all'effettivo arricchimento.

Queste due logiche si sono contrapposte nel corso del tempo e continuano per certi versi a contrapporsi anche ai nostri giorni. La questione in Germania è specificamente disciplinata dal § 818, 3° comma BGB, ai sensi del quale: "L'obbligazione di restituzione ovvero di rimborso del valore è esclusa se l'arricchimento è venuto meno presso chi l'aveva conseguito". La regola è molto chiara e comporta l'esclusione dell'obbligo restitutorio ogniqualevolta l'arricchimento sia venuto meno al tempo della domanda; si consideri ancora che in Germania il codice ha disciplinato in termini unitari arricchimento ed indebitato, considerando l'indebitato un'applicazione particolare del principio generale che vieta di arricchirsi senza causa a spese di un altro. Meno chiara è la situazione in Italia dove la disciplina dell'arricchimento senza causa è molto più embrionale (art. 2041 e 2042 cod. civ.), senza contare il fatto che in Italia l'indebitato costituisce una fattispecie del tutto distinta dall'azione di arricchimento, la quale è altresì considerata sussidiaria (art. 2042 cod. civ.). Questo non esclude peraltro che come vedremo il problema si sia posto anche in Italia e sia stato variamente affrontato da parte specie della giurisprudenza e della legislazione speciale.

² GALLO, *Trattato di diritto civile*, VII, *L'arricchimento senza causa, la responsabilità civile*, Giappichelli, 2018, 85 ss.

³ FLUME, *Der Wegfall der Bereicherung*, in *Festschrift Niedermeyer, Schwarts*, 1953, 103 ss.

Ma prima di passare ad esaminare le varie applicazioni del principio del venir meno dell'arricchimento, occorre intendersi sul significato di questa espressione. Se il bene viene consumato, non si tratta di un caso di venir meno dell'arricchimento, proprio perché la sua consumazione ha consentito di effettuare un risparmio di spesa; piuttosto ai fini delle restituzioni si distingue se la consumazione ha avuto luogo in buona o in mala fede; nel primo caso l'obbligo restitutorio è rapportato all'arricchimento effettivamente conseguito; nel secondo caso subentrano invece le regole della responsabilità civile, con conseguente risarcimento integrale del danno (art. 2043 cod. civ.). Anche nel caso in cui il bene è stato alienato si distingue a seconda che l'alienazione sia avvenuta in buona o mala fede; nel primo caso il codice prevede la devoluzione del corrispettivo conseguito (art. 2038, 1° comma, cod. civ.); nel secondo ha invece luogo il risarcimento integrale dell'eventuale danno ulteriore (art. 2043 cod. civ.); se poi il bene è stato donato, subentra la responsabilità del donatario nei limiti dell'arricchimento (art. 2038, 1° comma, cod. civ.). In queste condizioni residuano unicamente i casi in cui come conseguenza della percezione di somme non dovute l'*accipiens* ha effettuato spese in più che altrimenti non avrebbe effettuato, con conseguente incremento del tenore di vita, come per esempio nel caso in cui abbia effettuato viaggi, abbia acquistato abiti nuovi, abbia cambiato l'automobile e così via. Nei casi di questo genere può veramente dirsi che l'arricchimento è venuto meno, proprio come conseguenza dell'innalzamento del tenore di vita, il che pone il problema di valutare la configurabilità o meno di un'obbligazione di carattere restitutorio.

3. *Indebito e pubblica amministrazione*

Un primo ambito in cui si è posto il problema anche in Italia è quello dell'indebito retributivo della pubblica amministrazione. In questo ambito un tempo la giurisprudenza in via pretoria aveva introdotto la regola in virtù della quale la pubblica amministrazione non è legittimata a ripetere le somme indebitamente pagate ad un dipendente, se il pagamento è avvenuto in circostanze tali da ingenerare nel dipendente l'affidamento circa il carattere dovuto dell'attribuzione⁴. A ben vedere la regola costituiva applicazione del principio generale in base al quale il venir meno dell'arricchimento può inibire l'esperibilità della domanda. Altri riconducevano invece la regola al principio di auto-responsabilità⁵. Un tale principio spiegherebbe in altre parole l'irripetibilità di quanto pagato spontaneamente o sulla base di un errore inescusabile.

Mentre nei primi tempi la giurisprudenza asseriva puramente e semplicemente il carattere non ripetibile delle somme indebitamente devolute ad un lavoratore, in seguito si è riconosciuta al dipendente la possibilità di provare che la restituzione delle somme percepite sarebbe incompatibile con il soddisfacimento dei suoi essenziali bisogni di vita; il che ovviamente non sempre avviene⁶. In questa prospettiva, se la p.a. aveva

⁴ CONS. STATO, 24 giugno 1960, n. 686, in *Foro amm.*, 1960, I, 777; CONS. STATO, 26 giugno 1963, n. 486, in *Empas*, 1963, 486; CONS. STATO, 14 giugno 1967, n. 229, in *Nuova rass.*, 1968, 370; CONS. STATO, ad. plen., 30 marzo 1976, n. 1, in *Giur. it.*, 1976, IV, 353; CONS. STATO, 28 agosto 1984, n. 669, in *Cons. Stato*, 1984, I, 681; T.A.R. SARDEGNA, 23 giugno 1989, n. 506, in *Tar*, 1989, I, 3279; T.A.R. LOMBARDIA, 4 marzo 1981, n. 271, in *Lavoro*, 1981, 503.

⁵ PUGLIATTI, voce «Autoresponsabilità (dir. priv.)», in *Enc. del dir.*, IV, Giuffrè 1959, 452 ss.

⁶ Somme devolute a medico specialista: CONS. STATO, 9 novembre 1985, n. 505, in *Foro it.*, 1986, III, 146.

commesso errori, le si consentiva di correggerli, onde evitare di estendere l'illegittimità anche ad altri⁷. La ripetizione era poi sicuramente ammessa ove la p.a. al momento del pagamento avesse fatto espressa riserva di ripetizione⁸; o quando si trattava di somme che comunque non incidavano sul tenore di vita del dipendente⁹.

In tempi più recenti il Consiglio di Stato ha peraltro limitato l'applicabilità di questi principi, consentendo in linea di principio la ripetibilità delle somme non dovute pagate ai dipendenti a titolo di stipendio, pensione, o altro ancora, a prescindere dalla buona fede dell'*accipiens*¹⁰; salvo il principio per cui la ripetizione deve avvenire con modalità tali da non recare eccessivo pregiudizio al dipendente¹¹. Ne è conseguito un netto ridimensionamento della fattispecie.

La Corte EDU a sua volta ha precisato che la restituzione delle somme indebitamente versate dalla pubblica amministrazione è illegittima qualora, sussistendo la buona fede dell'*accipiens* l'amministrazione agisca per la ripetizione con notevole ritardo rispetto all'erogazione erronea; il che comporta di fatto un'abbreviazione dei termini di prescrizione¹².

4. *Indebito previdenziale*

Un altro caso è costituito dall'indebito pensionistico¹³; come specificamente sancito dall'art. 52, 2° comma, l. 9 marzo 1989, n. 88¹⁴, nel caso in cui siano state devolute rate di pensione non dovute, non si fa luogo a ripetizione, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato¹⁵. In particolare secondo la Corte di Cassazione l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento in base ad un provvedimento definitivo, b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore imputabile all'ente erogatore, d) l'insussistenza del dolo, anche omissivo, dell'interessato¹⁶. Ne consegue che secondo la Corte dei Conti la ripetizione è possibile solo nei casi in cui le pensioni non dovute siano state percepite in mala fede¹⁷, ancorché l'accertamento debba essere effettuato caso per caso¹⁸. Disciplina che peraltro è considerata dalla giurisprudenza di stretta interpretazione e quindi non estendibile analogicamente ad altre fattispecie simili¹⁹, come confermato da parte

⁷ CONS. STATO, 7 marzo 1962, in *Foro amm.*, 1960, I, 777.

⁸ CONS. STATO, 4 marzo 1986, n. 2, in *Foro it.*, 1986, III, 245.

⁹ CONS. STATO, 3 maggio 1986, n. 320, in *Foro it.*, 1986, III, 327.

¹⁰ CASS., 20 febbraio 2017, n. 4323.

¹¹ T.A.R. CATANIA, 1° settembre 2014, n. 2254.

¹² CORTE EUR. DIR. UOMO, 11 febbraio 2021, n. 4893.

¹³ MUSCHIO, *Indebito previdenziale*, in *Ripetizione d'indebito*, a cura di BARGELLI, Giuffrè 2014, 311-341. CASS., 16 maggio 2013, n. 11922.

¹⁴ Così interpretato in modo autentico da: art. 13, 1° comma, l. 30 dicembre 1991, n. 305.

¹⁵ MANIACI, *Restituzioni e sanzioni civili indirette*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, 338; CASS., 2 agosto 2021, n. 22081; CASS., 7 settembre 2021, n. 24133.

¹⁶ CASS., 23 febbraio 2022, n. 5984.

¹⁷ CORTE CONTI REG. CAMPANIA, sez. giurisd., 15 12 2004, n. 1740, in *Riv. corte conti*, 2004, 193; CORTE CONTI REG. BASILICATA, sez. giurisd., 19 maggio 2005, n. 111, in *Riv. corte conti*, 2005, 202.

¹⁸ CORTE CONTI, sez. riun., 2 luglio 2012, n. 2, in *Riv. corte conti*, 2012, 226.

¹⁹ CASS., 7 marzo 2003, n. 3488; CASS., 17 novembre 2003, n. 17404; CASS., 29 settembre 2004, n. 19574; CASS., 27 settembre 2016, n. 18963; somme indebitamente conguagliate dal datore di lavoro: CASS., 7 luglio 2021, n. 19316; indennità di accompagnamento: CASS., 19 febbraio 2021, n. 4600; indennità economica correlata ai permessi retribuiti: CASS., 19 aprile 2021, n. 10274; prestazioni corrisposte agli invalidi civili: CASS., 20 maggio 2021, n. 13915; prestazioni economiche di assistenza sociale: CASS., 20 maggio 2021, n. 13917.

della Corte Costituzionale, che ha considerato giustificata la conseguente disparità di trattamento²⁰; in particolare, in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato²¹.

In caso di indebito assistenziale che si è venuto a determinare in esito ad una visita di revisione, le somme devolute sono soggette a restituzione solo a far data dal tempo in cui il provvedimento è stato comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia dovuta all'assistito e non sussistano le condizioni per un legittimo affidamento²².

In genere i trattamenti stipendiali e pensionistici sono pignorabili esclusivamente nei limiti del quinto (art. 545 cod. proc. civ.), come è stato confermato anche da parte della Corte Costituzionale con riferimento alle pensioni erogate dall'INPS²³. Le limitazioni al pignoramento previste dall'art. 545 cod. proc. civ. valgono peraltro solo per il pignoramento eseguito presso l'ente erogatore e non anche quando il pignoramento sia eseguito presso l'istituto bancario²⁴.

Anche in materia di cassa integrazione in alcuni casi è disposta l'irripetibilità delle somme erogate (art. 1 *bis*, 1° comma, d. l. 11 giugno 2002, n. 108).

5. *Gli alimenti*

Un terzo ambito nel quale tradizionalmente si pone un problema di irripetibilità è costituito dalle prestazioni alimentari²⁵. Sebbene nei tempi moderni i legami che tenevano unita la famiglia patriarcale si siano progressivamente sfaldati, con conseguente emersione della famiglia nucleare composta dai soli coniugi e dall'eventuale prole, la famiglia allargata continua a mantenere rilevanza sia sotto il profilo successorio dei chiamati alla successione legittima (art. 565 cod. civ.), che sotto quello delle prestazioni di carattere alimentare; se infatti una persona viene a trovarsi in uno stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 538, 1° comma, cod. civ.), i parenti nell'ordine indicato dal legislatore (art. 433 cod. civ.) sono tenuti a fornirgli gli alimenti; la misura degli alimenti è in genere limitata a quanto occorrente per la vita quotidiana; come precisa il legislatore, essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi li deve somministrare; non possono inoltre superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale (art. 438, 2° comma, cod. civ.); con l'ulteriore precisazione che tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario (art. 439 cod. civ.), ma possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore (art. 439, 2° comma, cod. civ.).

Tenuto conto del carattere strettamente personale degli alimenti, i creditori non sono legittimati ad agire in surrogatoria per richiederli (art. 2900 cod. civ.) e come precisa in modo specifico il codice, il credito alimentare non può essere ceduto (art. 447, 1° comma, cod. civ.) e l'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la com-

²⁰ CORTE COST., 27 ottobre 2000, n. 448, in *Giur. cost.*, 2000, 5.

²¹ APP. TRENTO, 24 marzo 2016, n. 24.

²² CASS., 4 agosto 2022, n. 24180.

²³ CORTE COST., 30 novembre 1988, n. 1041; CORTE COST., 4 dicembre 2002, n. 506.

²⁴ CASS., 17 ottobre 2018, n. 26042.

²⁵ AULETTA, *Alimenti e solidarietà familiare*, Giuffrè, 1984.

pensozione²⁶, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate (art. 447, 2° comma, cod. civ.). Ove peraltro l'obbligo alimentare sia stato soddisfatto per intero da uno solo dei coobbligati, questi può agire in regresso nei confronti degli altri²⁷.

Il codice tace circa la ripetibilità, ma consolidata giurisprudenza esclude altresì che le prestazioni alimentari siano suscettibili di ripetizione. Il principio è abbastanza indiscusso, sebbene a ben vedere privo di un preciso riscontro normativo. Milita a favore di questa soluzione per l'appunto la finalità alimentare delle somme in questione, calibrata nella misura strettamente necessaria al fine di assicurare al soggetto alimentato quanto strettamente necessario per sopravvivere dignitosamente; il *quantum* non è ovviamente determinato dal legislatore, ma deve essere determinato caso per caso da parte del giudice di merito alla luce di tutte le peculiarità del caso concreto.

Tenuto conto del fatto che in genere si tratta di somme sostanzialmente limitate, le quali vengono per lo più consumate proprio al fine di consentire al soggetto di sopperire alle sue più elementari esigenze quotidiane di carattere alimentare, abitativo e così via, si ritiene che esse non siano suscettibili di ripetizione. A ben vedere si tratta dunque di un'applicazione particolare del principio del venir meno dell'arricchimento, che abbiamo più sopra considerato.

Ricorrente è quindi in giurisprudenza l'affermazione che le somme erogate in applicazione di eventuali provvedimenti di carattere interinale, poi modificati o in virtù di provvedimenti di primo grado poi riformati in appello, non sono comunque suscettibili di restituzione; le somme erogate in eccesso non sono inoltre compensabili con quanto ancora dovuto, giusta il disposto dell'art. 447, 2° comma, cod. civ.); soltanto nel caso in cui tali somme in concreto non siano ancora state devolute, l'obbligato sarà tenuto a devolvere anche per il passato solo il minor ammontare stabilito dal provvedimento di riforma delle disposizioni preliminari o in sede di appello²⁸; il che peraltro potrebbe determinare una disparità di trattamento tra il caso in cui l'obbligato abbia regolarmente adempiuto al suo obbligo alimentare nel *quantum* poi successivamente ridotto e viceversa il caso in cui l'obbligato non abbia ancora assolto al suo obbligo alimentare per il passato, con conseguente possibilità di assolvere al proprio obbligo alimentare anche per il passato in forma ridotta; il che tra l'altro potrebbe risultare punitivo per i soggetti più diligenti e premiale per quelli meno diligenti, che per l'appunto non hanno assolto per il passato al loro obbligo di carattere alimentare.

L'irripetibilità non opera peraltro sempre; ben affermata è la regola in virtù della quale se l'obbligazione alimentare non sussiste *ab origine*, come per esempio nel caso in cui non sussiste lo stato di bisogno, le somme sono state erogate indebitamente, con conseguente possibilità di ripetizione in applicazione dei principi generali (art. 2033 cod. civ.).

6. Il reddito di cittadinanza

In questo ambito un breve accenno merita anche il reddito di cittadinanza, il quale come è ben noto è stato varato dal governo per contrastare la povertà ed assicurare alle persone più indigenti o comunque prive di un reddito o della possibilità di trovare un lavoro, un minimo vitale con finalità molto simili a quelle delle prestazioni alimentari,

²⁶ TRIB. PERUGIA, 30 aprile 1997.

²⁷ CASS., 9 agosto 1988, n. 4883; CASS., 23 gennaio 1993, n. 791.

²⁸ CASS., 5 novembre 1996, n. 9641, in *Fam. e dir.*, 1997, 115, con nota di CUBEDDU, *Riforma in appello di condanna agli alimenti e ripetizione delle prestazioni eseguite*.

a carico però non dei parenti, ma dello stato; si tratta dunque di una misura di *welfare* finalizzata per l'appunto al contrasto della povertà.

I dubbi maggiori sorgono ovviamente con riferimento ai casi, peraltro numerosi, in cui il reddito è stato erogato a persone che in base a controlli successivi sono risultate essere non aventi diritto alla relativa erogazione. Nei casi di questo genere, diversamente che in ambito di obbligazioni di carattere alimentare in senso stretto, scatta peraltro l'obbligo incondizionato della restituzione, salvi gli eventuali profili di frode all'erario e così via. Può peraltro ritenersi che non sempre le somme in questione potranno in concreto essere recuperate, tenuto conto del loro basso ammontare, nonché del fatto che in genere esse sono state comunque già spese.

7. *Alimenti e mantenimento*

L'obbligo alimentare non va inoltre confuso con altri obblighi aventi un contenuto in un certo senso analogo previsti dal legislatore; si pensi per esempio all'obbligo che incombe su entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia (art. 143, 3° comma, cod. civ.), all'obbligo dei coniugi di mantenere la prole (art. 147 cod. civ.), nonché ancora a quello dei figli di contribuire al mantenimento della famiglia (art. 315 cod. civ.). Si tratta infatti di doveri fisiologici all'esistenza stessa di una famiglia. Un tempo anche il marito era tenuto al mantenimento della moglie; opportunamente, la riforma del diritto di famiglia ha sostituito un tale obbligo di mantenimento, con quello di contribuire ai bisogni della famiglia, il quale grava su entrambi i coniugi. Resta comunque la differenza di fondo tra la figura del mantenimento e quella degli alimenti²⁹; mentre l'obbligo di mantenimento è configurabile esclusivamente nei confronti di un coniuge a favore dell'altro, o dei coniugi a favore dei figli, l'obbligo alimentare ha un ambito di applicazione molto più vasto; in secondo luogo, anche sotto il profilo del contenuto, mentre l'obbligo di mantenimento deve essere rapportato alla condizione economica di chi è tenuto al mantenimento, e prescinde dallo stato di bisogno dell'avente diritto, l'obbligo alimentare non implica condivisione di uno *status*, ma piuttosto la devoluzione di quanto strettamente necessario per ovviare ad uno stato di bisogno dell'avente diritto.

8. *Il mantenimento dei figli*

I figli hanno ovviamente il diritto di essere mantenuti dai genitori, vale a dire hanno il diritto a ricevere tutta l'assistenza materiale necessaria³⁰; in base all'opinione più diffusa un tale diritto è equivalente a quello che compete al coniuge e deve essere assolto mettendo a disposizione del minore tutte le risorse necessarie per assicurargli un tenore di vita consono a quello della famiglia³¹; questo non significa ovviamente che il minore abbia diritto ad indulgere negli agi e nell'ozio³², ma piuttosto che abbia diritto a godere di tutte le risorse di cui ha bisogno in conformità alle possibilità economiche della famiglia. Un tale diritto non si interrompe necessariamente con il raggiungimento della

²⁹ CASS., 8 maggio 1980, n. 3033; CASS., 26 maggio 2020, n. 9686.

³⁰ CASS., 7 giugno 2000, n. 7713, in *Foro it.*, 2001, I, 187.

³¹ PRET. ORISTANO, 4 dicembre 1986, in *Dir. fam. e pers.*, 1988, 374.

³² CASS., 19 maggio 2009, n. 11538, *Dir. fam. e pers.*, 2010, 84.

maggior età, e addirittura con il matrimonio³³, ma si prolunga fino al conseguimento dell'indipendenza economica³⁴, senza che il genitore possa far appello all'interesse morale del figlio al fine di ottenere la riduzione dell'ammontare³⁵; salva la prova che il mancato conseguimento dell'indipendenza economica è imputabile al figlio stesso, che per esempio ha rifiutato idonee opportunità di impiego³⁶ e così via³⁷.

Si tratta dunque a prima vista di somme nettamente superiori rispetto a quelle tipiche dell'obbligazione alimentare in senso stretto; ciononostante la giurisprudenza ha tendenzialmente esteso il regime degli alimenti in quanto ad incedibilità, incompatibilità³⁸ e soprattutto irripetibilità anche al mantenimento dei figli; ne consegue che quanto erogato a titolo di mantenimento dei figli non è suscettibile di ripetizione, anche nel caso in cui venga rimodulato al ribasso in sede di provvedimento definitivo o in sede di appello³⁹; militerebbe a favore di questa soluzione sia il carattere sostanzialmente alimentare delle erogazioni in questione, sia il fatto che tali somme in genere vengono prontamente consumate, con conseguente impraticabilità delle restituzioni, sia ancora il fatto che non è configurabile un dovere di accantonamento in vista della restituzione, neppure nel caso in cui le somme in questione siano state percepite in mala fede; si tratterebbe in altre parole ancora una volta di un caso tipico di venir meno dell'arricchimento. In caso di riduzione del *quantum* viene peraltro meno l'obbligo di devolvere il maggiore ammontare in precedenza previsto e non ancora pagato⁴⁰.

In tempi più recenti la questione è peraltro stata riconsiderata da parte della giurisprudenza, sia in base alla considerazione che l'ammontare delle prestazioni di mantenimento può eccedere anche notevolmente nel *quantum* quanto dovuto a titolo di alimenti, sia in base alla considerazione che sarebbe ingiusto non disporre la restituzione ove risulti insussistente il diritto stesso al mantenimento, come per esempio nel caso in cui gli alimenti siano stati erogati da parte di un soggetto che in realtà non era il genitore effettivo⁴¹, o in favore di soggetti che ormai avevano raggiunto l'autosufficienza economica, specie nel caso in cui fosse noto il rischio restitutorio⁴², il che ovviamente comporta una progressiva erosione della sfera di irripetibilità anche in questo ambito.

9. *Il mantenimento del coniuge*

Come è ben noto attualmente è venuto meno il dovere di mantenimento del marito ed è stato sostituito dal dovere dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia in

³³ CASS., 26 gennaio 2011, n. 1830, in *Dir. fam. e pers.*, 2011, 760; in *Fam., pers. e succ.*, 2011, 660, con nota di ACHILLE, *Il mantenimento del figlio maggiorenne tra diritto positivo e prospettive di intervento legislativo*; si veda anche: CASS., 7 febbraio 1952, n. 295, in *Giur. it.*, 1953, I, 1, 540.

³⁴ CASS., 17 gennaio 1977, n. 210, in *Giust. civ.*, 1977, I, 1604, con nota di DOGLIOTTI, *Ancora sull'obbligo del genitore al mantenimento del figlio maggiorenne*; CASS., 8 novembre 2010, n. 22678.

³⁵ CASS., 28 gennaio 2021, n. 2020.

³⁶ CASS., 25 maggio 1981, n. 3416, in *Giust. civ.*, 1982, I, 1335, con nota di FINOCCHIARO, *Cbi è legittimato a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio diventato maggiorenne?*; CASS., 28 giugno 1994, n. 6215, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 113.

³⁷ CASS., 22 giugno 2016, n. 12952, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, 1635, con nota di ESPOSITO, *Il mantenimento del figlio maggiorenne e la sua cessazione*.

³⁸ CASS., 14 maggio 2018, n. 11689; CASS., 14 maggio 2018, n. 11689.

³⁹ CASS., 22 marzo 1993, n. 3363; CASS., 2 agosto 2013, n. 18538.

⁴⁰ CASS., 25 giugno 2004, n. 11863; CASS., 10 dicembre 2008, n. 28987; CASS., 4 luglio 2016, n. 13609.

⁴¹ CASS., 4 dicembre 2012, n. 21675.

⁴² CASS., 23 maggio 2014, n. 11489; CASS., 13 febbraio 2020, n. 3659.

relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 143, 3° comma, cod. civ.). Questo non esclude peraltro che le capacità reddituali dei due coniugi possano essere molto differenti⁴³; ne consegue che in caso di separazione il coniuge più svantaggiato sul piano economico ha diritto alla devoluzione di un assegno di separazione, purché ne faccia domanda⁴⁴, la cui funzione è quella di assicurare il mantenimento di un tenore di vita rapportabile a quello goduto in costanza di matrimonio (art. 156, 1° comma, cod. civ.)⁴⁵; senza che a questi fini assumano rilevanza le scelte di vita dell'avente diritto al mantenimento⁴⁶ o la modesta entità del reddito del coniuge obbligato⁴⁷. Funzione dell'assegno è dunque quella di colmare l'eventuale divario economico esistente tra i coniugi; a questi fini occorre prendere in considerazione non solo i redditi da lavoro, ma anche l'intera consistenza patrimoniale dei due coniugi⁴⁸, quali immobili⁴⁹ e così via⁵⁰; anche la durata del matrimonio⁵¹ ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge possono assumere rilevanza a questi fini⁵². Quello che comunque è sicuro è che gli alimenti costituiscono un *minus* rispetto al mantenimento, con la conseguenza che il riconoscimento al coniuge separato di un assegno alimentare in luogo di quello di mantenimento non costituisce extrapetizione; parimenti la domanda di alimenti avanzata per la prima volta in appello non comporta violazione del divieto di domande nuove⁵³.

Anche in questo ambito è peraltro frequente il caso in cui il *quantum* dell'assegno fissato nei provvedimenti interinali venga successivamente ridotto dal giudice con la sentenza che chiude il procedimento o ancora successivamente in sede di appello; ci si domanda quindi se le eventuali somme devolute in esubero siano suscettibili di restituzione o meno; in base ad un primo orientamento giurisprudenziale la soluzione era tendenzialmente negativa, tenuto conto del fatto che il regime delle prestazioni alimentari veniva esteso anche all'assegno di mantenimento in quanto ad incedibilità, incompensabilità e soprattutto irripetibilità⁵⁴; salva l'impossibilità di ottenere il pagamento dei maggiori importi in precedenza dovuti, ma non erogati⁵⁵; questa soluzione in alcuni casi veniva altresì argomentata facendo leva sull'art. 189 cod. proc. civ. ai sensi del quale il decreto presidenziale conserva i suoi effetti anche in caso di estinzione del processo⁵⁶; si

⁴³ CASS., 5 gennaio 2001, n. 136, in *Giur. it.*, 2002, 66; CASS., 4 aprile 2002, n. 4800, in *Giur. it.*, 2003, 686; CASS., 11 novembre 2013, n. 25293.

⁴⁴ CASS., 23 luglio 1987, n. 6424, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, I, 456.

⁴⁵ CASS., 11 agosto 1994, n. 7358; CASS., 11 aprile 2000, n. 4558, in *Giur. it.*, 2000, 2235; CASS., 11 novembre 2003, n. 16912, in *Dir. fam. e pers.*, 2004, 915; CASS., 27 giugno 2006, n. 14840; CASS., 21 marzo 2011, n. 6403; TRIB. AREZZO, 4 marzo 2014; principio ribadito anche con riferimento alla separazione Berlusconi - Lario: CASS., 16 maggio 2017, n. 12196; CASS., 19 aprile 2018, n. 9294, in *Giur. it.*, 2018, 1326.

⁴⁶ CASS., 24 dicembre 2002, n. 18327, in *Fam. e dir.*, 2003, 275; CASS., 2 agosto 2013, n. 18542.

⁴⁷ CASS., 24 novembre 1981, n. 6237.

⁴⁸ CASS., 29 settembre 1977, n. 4163, in *Giust. civ.*, I, 87; CASS., 2 luglio 1990, n. 6774, in *Giust. civ.*, 1991, I, 1, 1799; CASS., 30 gennaio 1992, n. 961, in *Giust. civ.*, 1993, I, 3075.

⁴⁹ CASS., 19 ottobre 1981, n. 5446, *Dir. fam. e pers.*, 1982, 409; CASS., 28 ottobre 1982, n. 5632; si veda però anche: CASS., 12 aprile 2001, n. 5492, in *Giust. civ.*, 2002, I, 3237, con nota di FINOCCHIARO, *Patrimoni dei coniugi e loro redditi, ai fini dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.*

⁵⁰ CASS., 5 febbraio 2014, n. 2542; CASS., 24 febbraio 2014, n. 4305.

⁵¹ CASS., 16 dicembre 2004, n. 23378; CASS., 7 dicembre 2007, n. 25618.

⁵² CASS., 22 ottobre 2004, n. 20638; CASS., 7 dicembre 2007, n. 25618.

⁵³ CASS., 3 marzo 1994, n. 2128; CASS., 19 giugno 1996, n. 5677; CASS., 16 giugno 1997, n. 5381; CASS., 8 maggio 2013, n. 10718; CASS., 21 novembre 2017, n. 27695.

⁵⁴ CASS., 14 aprile 1980, n. 2411; CASS., 5 giugno 1990, n. 5384; CASS., 12 aprile 1994, n. 3415; CASS., 23 aprile 1998, n. 4198; CASS., 20 luglio 2015, n. 15186; CASS., 24 ottobre 2017, n. 25166.

⁵⁵ CASS., 12 giugno 2006, n. 13593.

⁵⁶ CASS., 5 ottobre 1999, n. 11029; CASS., 12 aprile 1994, n. 3415; CASS., 5 ottobre 1999, n. 11029.

riteneva inoltre che unica eccezione fosse il caso in cui risultasse provata la temerarietà della richiesta, con conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c.⁵⁷. Del resto la stessa Corte Costituzionale aveva ritenuto che il privilegio generale sui beni mobili del debitore di cui agli artt. 2751 n. 4 e 2778, n. 17 cod. civ. relativo ai crediti alimentari dovesse in via interpretativa ritenersi esteso anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato⁵⁸.

In seguito la giurisprudenza è giunta a ritenere che l'assegno di mantenimento del coniuge più svantaggiato, diversamente da quello di mantenimento dei figli, non ha natura alimentare, con conseguente ammissibilità della compensazione⁵⁹; anche in questo ambito si è inoltre assistito ad una progressiva erosione della sfera di irripetibilità, sia nei casi in cui non sussista ab origine il diritto al mantenimento, sia nel caso in cui l'ammontare erogato sia risultato eccessivo, salva l'irripetibilità nei limiti delle prestazioni alimentari in senso stretto, che come abbiamo già avuto modo di rilevare sono di entità nettamente più contenuta rispetto all'assegno di mantenimento⁶⁰. Questo da un lato frustra l'interesse di chi ha percepito le somme in questione a non restituirle, specie nel caso in cui sia trascorso un lungo lasso di tempo e siano comunque state consumate, dall'altro lato costituisce un corollario della progressiva attenuazione dei doveri di solidarietà familiare tra i coniugi successivi alla crisi coniugale ormai in atto da tempo.

10. *L'assegno di divorzio*

Leggermente più complesso è il discorso con riferimento all'assegno di divorzio, anche se la tendenza in atto alla progressiva attenuazione dei legami familiari è ancora più evidente in caso di divorzio, il che si riflette immancabilmente anche sotto il profilo della configurabilità delle obbligazioni restitutorie.

Sebbene lo scioglimento del vincolo matrimoniale determini la cessazione di ogni dovere reciproco tra i coniugi, permane tra di essi un certo grado di solidarietà postconiugale; in particolare ove le condizioni patrimoniali di uno di essi siano inferiori a quelle dell'altro⁶¹ può essere disposta, se richiesta⁶², la devoluzione di un assegno di divorzio⁶³. In base all'opinione un tempo più diffusa, l'assegno era finalizzato a garantire il mantenimento di un tenore di vita rapportabile a quello goduto⁶⁴, o che comunque

⁵⁷ CASS., 10 maggio 1984, n. 2864; CASS., 8 settembre 1991, n. 9728.

⁵⁸ CORTE COST., 21 gennaio 2000, n. 17.

⁵⁹ CASS., 19 luglio 1996, n. 6519; CASS., 26 maggio 2000, n. 9686; CASS., 26 maggio 2020, n. 9686.

⁶⁰ CASS., 20 marzo 2009, n. 6864.

⁶¹ CASS., 8 maggio 2013, n. 10720; viceversa l'assegno non è dovuto ove in seguito al divorzio la situazione patrimoniale dei due coniugi si sia parificata: CASS., 17 luglio 2009, n. 16800, in *Dir. fam. e pers.*, 2010, 88.

⁶² La domanda non richiede formalità particolari e può essere anche implicita: CASS., 26 giugno 1991, n. 7203, in *Dir. fam. e pers.*, 1992, 179; CASS., 5 luglio 2001, n. 9058, in *Famiglia*, 2002, 270; CASS., 28 aprile 2008, n. 10810, in *Fam. e dir.*, 2008, 977, con nota di FRASSINETTI, *Domanda implicita di assegno divorzile*.

⁶³ CAPOZZI, *L'assegno periodico al coniuge divorziato*, in *Dir. e giur.*, 1971, 161; la Corte di Cassazione ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla configurabilità del diritto stesso all'assegno, in quanto espressione della solidarietà postconiugale: CASS., 17 luglio 2009, n. 16789; si veda inoltre: CASS., 10 marzo 1976, n. 819, in *Riv. dir. civ.*, 1978, II, 113, con nota di MEZZANOTTE, *Sull'obbligo di corrispondere un assegno periodico a seguito di scioglimento di matrimonio*.

⁶⁴ TRIB. VELLETRI, 17 novembre 1984, in *Dir. fam. e pers.*, 1985, I, 586; CASS., sez. un., 2 marzo 1990, n. 1652, con commento di BIANCA, *Natura e presupposti dell'assegno di divorzio: Le sezioni unite della Cassazione hanno deciso*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, II, 221; CASS., 2 luglio 1998, n. 6468, in *Fam. e dir.*, 1998, 565;

avrebbe potuto essere goduto⁶⁵, durante il matrimonio; semprché ovviamente uno dei due coniugi venisse a trovarsi in condizioni più disagiate rispetto all'altro⁶⁶, e soprattutto non avesse la possibilità di procurarsi un reddito adeguato⁶⁷.

Parte della dottrina aveva peraltro contestato questi risultati, considerando che l'assegno post coniugale non può essere lo strumento per garantire situazioni di rendita di un coniuge nei confronti dell'altro; senza contare il fatto che la solidarietà post coniugale, se così concepita, può contraddire lo spirito della l. 1° dicembre 1970, n. 898, disincentivando di fatto sul piano economico lo scioglimento del vincolo matrimoniale; sebbene il matrimonio possa essere sciolto, di fatto il permanere dell'obbligo di garantire all'altro coniuge il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in precedenza, vale ad avvicinare in qualche misura l'assegno di divorzio a quello di separazione, a prescindere dal fatto che con il divorzio il vincolo matrimoniale non è più in atto. In questa prospettiva da più parti si era dunque auspicato un ridimensionamento del *quantum*, sganciandolo rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in modo da rapportarlo a quanto necessario per assicurare una condizione di vita libera e dignitosa; impostazione che sebbene tradizionalmente minoritaria sia in dottrina che in giurisprudenza⁶⁸, è stata infine recepita dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che l'assegno di divorzio, il quale ha natura prettamente assistenziale, non ha come finalità quella di consentire al coniuge più debole il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma piuttosto quella di garantire l'indipendenza e l'autosufficienza economica del coniuge che lo richiede⁶⁹.

L'ordinamento italiano in questo modo si è adeguato grazie alla giurisprudenza all'evoluzione dell'istituto del divorzio che si è già verificata nella maggior parte degli ordinamenti europei, nonostante l'inerzia del legislatore⁷⁰. Si aggiunga ancora che la legge italiana del 1970 sul divorzio poté essere varata solo in virtù di un compromesso con la Democrazia Cristiana, la quale acconsentì alla legge purché il divorzio non avesse ripercussioni sul piano economico, con conseguente diritto al mantenimento dello

CASS., 7 maggio 2002, n. 6541, in *Fam. e dir.*, 2003, 228; CASS., 26 febbraio 1998, n. 2087; CASS., 4 febbraio 2011, n. 2747, in *Foro it.*, 2012, 1184; CASS., 3 luglio 2013, n. 16597; CASS., 28 ottobre 2013, n. 24252; CASS., 13 gennaio 2014, n. 488; CASS., 30 aprile 2014, n. 9494; CASS., 30 aprile 2014, n. 9498; CASS., 6 maggio 2014, n. 9660; si veda anche: CASS., 3 luglio 1980, n. 4228, in *Dir. fam. e pers.*, 1980, 1134.

⁶⁵ CASS., 4 aprile 2002, n. 4800; CASS., 16 maggio 2005, n. 10210, in *Giust. civ.*, 2006, 894; CASS., 3 dicembre 2008, n. 28741, in *Fam. e dir.*, 2009, 467, con nota di VESTO, *Tenore di vita potenziale e durata del matrimonio: motivo e misura dell'assegno divorzile*; CASS., 16 ottobre 2013, n. 23442.

⁶⁶ CASS., 8 gennaio 2014, n. 129; CASS., 4 aprile 2014, n. 7982.

⁶⁷ CASS., 5 aprile 2012, n. 5495, in *Giust. civ.*, 2012, 1203; CASS., 3 febbraio 2014, n. 2236; CASS., 5 febbraio 2014, n. 2537; CASS., 13 febbraio 2014, n. 3365.

⁶⁸ CASS., 2 marzo 1990, n. 1652, in *Foro it.*, 1990, I, 1165, con note di MACARIO, senza titolo e di QUADRI, *La Cassazione rimedita il problema dell'assegno di divorzio*.

⁶⁹ Anche nota come sentenza "Lamorgese", dal nome del suo estensore: CASS., 10 maggio 2017, n. 11504, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, I, 1001, con nota di ROMA, *Assegno di divorzio: dal tenore di vita all'indipendenza economica*; in *Giur. it.*, 2017, 1299, con nota di DI MAJO, *Assistenza o riequilibrio negli effetti del divorzio?*; in *Giur. it.*, 2017, 1795, con nota di RIMINI, *Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l'agonia del fondamento assistenziale*; CASS., 22 giugno 2017, n. 15481, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, I, 1473, con nota di VESTO, *Revisione dell'assegno post-matrimoniale: dal dogma del "tenore di vita" all'"autosufficienza" e autoreponsabilità economica*.

⁷⁰ FORTINO, *Il divorzio, l'autoreponsabilità degli ex coniugi e il nuovo volto della donna e della famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, II, 1254-1260; QUADRI, *L'assegno di divorzio tra conservazione del tenore di vita e autoreponsabilità: gli ex coniugi persone singole di fronte al loro passato comune*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, II, 1261-1273; RIMINI, *Verso una nuova stagione per l'assegno divorzile dopo il crepuscolo del fondamento assistenziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, II, 1274-1282.

stesso tenore di vita. Impostazione, che sebbene oggetto di crescenti critiche, è riuscita a resistere fino all'intervento della Corte di Cassazione del 2017.

Anche il nuovo orientamento non è però del tutto esente da possibili critiche; si consideri infatti che a volte uno dei due coniugi, ancorché economicamente autosufficiente, rinuncia ad eventuali prospettive di carriera per contribuire in modo più pieno alla vita familiare e consentire viceversa all'altro coniuge di conseguire più elevati livelli di reddito; nei casi di questo genere il disconoscere il contributo del coniuge che ha rinunciato alla carriera al benessere familiare può essere ingiusto, specie nel caso in cui la coppia abbia optato per la separazione dei beni; del resto per ovviare a questo inconveniente in Francia il codice contempla espressamente la possibilità che venga attribuita al coniuge una somma a titolo compensativo del contributo arrecato al benessere familiare (art. 270)⁷¹.

Ancora successivamente le sezioni unite della Corte di Cassazione, in parziale accoglimento di questi ed altri rilievi sollevati dalla dottrina, hanno nuovamente riconsiderato la questione, stabilendo che l'assegno di divorzio ha una funzione non solo *assistenziale*, ma anche *compensativa e perequativa*; ne consegue che ai fini della quantificazione occorre tener conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto⁷². Soluzione senza dubbio equilibrata, che evita gli eccessi della precedente decisione della Cassazione, consentendo al giudice di prendere in considerazione anche l'apporto dell'avente diritto all'assegno alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge, nonché la durata del matrimonio e l'età dell'avente diritto, con conseguente passaggio da una logica puramente assistenziale ad una logica compensativa.

Ne risulta comunque l'individuazione di due componenti dell'assegno di divorzio, una più strettamente assistenziale ed una compensativa, il che può riflettersi anche sotto il profilo delle restituzioni. Anche in questo ambito può infatti succedere che venga erogato un assegno il cui *quantum* viene poi successivamente ridotto o del tutto escluso per carenza di presupposti. Nei casi di questo genere si pone ovviamente un problema di eventuali restituzioni; al pari che in materia di mantenimento; in giurisprudenza originariamente prevaleva l'orientamento che assimilava l'assegno di mantenimento e di divorzio a quello alimentare in senso stretto, con conseguente tendenziale esclusione delle restituzioni, salvi i profili di eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. a carico del soggetto richiedente. In seguito questa situazione si è però progressivamente modificata; da un lato la giurisprudenza ha riconosciuto che l'assegno di divorzio ha due

⁷¹ PATTI, *La giurisprudenza in tema di assegno di divorzio e il diritto comparato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, II, 454-459; BENANTI, *Prestation compensatoire e assegno di divorzio tra logica redistributiva e logica riparatrice*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 1087-1114.

⁷² CASS., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, in *Giur. it.*, 2018, 1843, con nota adesiva di RIMINI, *Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, I, 1601, con nota di BENANTI, *La nuova funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio*; *ivi*, con commenti di RIMINI, *La nuova funzione compensativa dell'assegno divorzile*, 1693-1703; FORTINO, *L'assegno di divorzio come strumento per realizzare ex post il principio di eguaglianza tra coniugi*, 1704-1713; QUADRI, *C'è qualcosa di nuovo oggi nell'assegno di divorzio, anzi d'antico*, 1714-1724; BUZZELLI (a cura di), *Il nuovo assegno di divorzio*, Pacini 2019; RIMINI, *Assegno divorzile e regime patrimoniale della famiglia. La redistribuzione della ricchezza fra coniugi e le fragilità del sistema italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 422-441; PORCELLI, *L'assegno divorzile verso una nuova stagione*, Esi, 2020; SALERNO, *Il diritto giurisprudenziale in materia di assegno di mantenimento nello scioglimento del matrimonio e dell'unione civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 187-203; PASQUILI, *La solidarietà coniugale al tempo del divorzio*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 539-571.

componenti, quella assistenziale e quella compensativa, le quali rispondono ad esigenze differenti, dall'altro lato ha progressivamente limitato l'irripetibilità alla sola componente assistenziale in senso stretto⁷³, specie nel caso in cui sia l'assegno sia stato erogato in assenza dei requisiti richiesti⁷⁴. Ancora una volta il tutto si iscrive in un processo di progressiva attenuazione dei doveri di solidarietà familiare, specie in caso di divorzio, il quale come è ben noto diversamente rispetto alla separazione tronca ogni legame tra gli ex coniugi, i quali sciolto il vincolo matrimoniale diventano estranei, il che ovviamente può riflettersi anche sotto il profilo delle restituzioni; se infatti il divorzio tronca ogni legame tra i coniugi, ne consegue che eventuali somme devolute indebitamente devono essere restituite in applicazione dei principi generali (art. 2033 cod. civ.), con riferimento ai quali sono dunque venute meno le ragioni che ne impedivano l'ingresso anche in ambito familiare. La famiglia non è infatti più un'isola che il diritto può solo lambire, secondo la ben nota espressione di Arturo Carlo Jemolo, ma diventa in misura crescente un ambito in cui gli istituti ordinari del diritto civile, dal contratto alla responsabilità civile e perché no ai rimedi restitutori, hanno pieno ingresso, pur con i necessari contemperamenti richiesti dalle peculiarità del caso concreto.

11. *Il punto delle Sezioni unite*

In queste condizioni appare come doveroso l'intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno portato chiarezza in una materia piuttosto controversa ed in forte evoluzione; a ben vedere l'arresto non si pone peraltro in contrasto con il trend evolutivo in atto in materia di separazione e divorzio, ma piuttosto ne costituisce un punto di arrivo, o per lo meno una tappa importante.

Le Sezioni Unite, preso atto delle tendenze evolutive in atto e dei contrasti giurisprudenziali presenti in materia di restituzioni degli assegni di mantenimento e di divorzio, indicano alcune soluzioni di compromesso, le quali costituiscono sicuramente un primo passo verso una maggior chiarezza delle regole applicate in materia. In particolare le Sezioni Unite distinguono a seconda che siano stati esclusi i presupposti in base ai quali sono stati erogati gli assegni di mantenimento o di divorzio, come per esempio lo stato di bisogno, con conseguente restituzione integrale a far data dal tempo della devoluzione, unitamente agli interessi, o viceversa si sia unicamente rideterminato al ribasso l'ammontare degli assegni in questione, con conseguente esclusione della ripetizione.

Ne consegue pertanto che se il provvedimento che conclude il procedimento o quello reso in appello esclude l'*an debeat*, l'intero ammontare deve essere restituito, unitamente agli interessi a far data dal pagamento, dato che come già precisato in precedenza da parte della giurisprudenza in caso di pagamento in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, la ripetizione ha luogo a prescindere dall'accertamento della buona o della mala fede, con la conseguenza che gli interessi sono dovuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda⁷⁵. Anche questa costituisce ovviamente una regola pretoria, non scritta nel codice, introdotta *ex*

⁷³ CASS., 9 settembre 2002, n. 13060; CASS., 10 ottobre 2003, n. 15164.

⁷⁴ CASS., 28 maggio 2004, n. 10291; CASS., 30 agosto 2019, n. 21926, in *Foro it.*, 2019, I, 3486; CASS., 18 ottobre 2021, n. 28646.

⁷⁵ CASS., 23 marzo 2010, n. 6942; CASS., 17 dicembre 2010, n. 25589; TRIB. ROMA, 7 settembre 2016, n. 7307; CASS., 18 ottobre 2021, n. 28646.

novo da parte della giurisprudenza. Se invece la modifica si riferisce unicamente all'ammontare dovuto con conseguente riduzione del *quantum debeatur*, viene esclusa la ripetizione, salva l'ulteriore precisazione che la sfera di irripetibilità si riferisce soltanto alla componente alimentare in senso stretto dell'assegno; si presume infatti che tali somme, in genere di lieve entità, siano comunque state consumate, con la conseguenza che specie a distanza di tempo non sarebbe opportuno disporre la restituzione; si tratta dunque a ben vedere dello stesso regime delle prestazioni alimentari, il quale opportunamente è stato limitato alla sola componente assistenziale dell'assegno; ed è proprio in questo che è possibile vedere l'aspetto più innovativo della decisione in questione; mentre infatti originariamente il regime delle prestazioni alimentari era stato esteso all'intera componente degli assegni vuoi di separazione e di divorzio, attualmente risulta chiaro che l'eventuale irripetibilità non si riferisce all'intero ammontare, ma solo all'eventuale componente assistenziale in senso stretto.

Ovviamente si tratta di una soluzione di compromesso che si fonda su evidenti ragioni equitative, vale a dire l'esigenza, tra l'altro molto sentita dai pratici, di evitare che le eventuali somme erogate ed in genere spese a distanza anche di un lungo lasso temporale possano essere rimesse in discussione ed oggetto di restituzione.

Rigorosamente parlando si consideri tuttavia che se il *quantum* viene rimodulato al ribasso, ne consegue che solo una frazione dell'ammontare devoluto era effettivamente dovuta; conseguenza ulteriore è che una parte dell'ammontare incassato non era dovuta, con conseguente configurabilità per lo meno in astratto dell'indebito; in termini del tutto generali le somme devolute senza causa sono infatti in linea di principio soggette a restituzione (art. 2033 cod. civ.)⁷⁶; in genere anche la revoca dei provvedimenti cautelari comporta la loro decadenza⁷⁷; questo principio deve però essere temperato con quello del venir meno dell'arricchimento, in virtù del quale se le somme indebitamente devolute sono state consumate, si esclude la restituzione. Si tratta del resto di un principio che affonda le sue radici nel diritto comune e che come abbiamo avuto modo di rilevare continua a fare capolino nel diritto moderno specie quando si tratta di prestazioni in senso lato alimentari di modesta entità, le quali sono state consumate con conseguente impraticabilità delle restituzioni.

⁷⁶ CASS., 11 luglio 2018, n. 18266.

⁷⁷ CASS., 27 novembre 1999, n. 13292; CASS., 23 giugno 2008, n. 17028.